

Repubblica e Cantone
Ticino

Il medico cantonale

Direttiva sul divieto di accesso alle Case per Anziani e sulla gestione del personale curante sintomatico durante l'epidemia COVID-19 del 9 marzo 2020

Richiamati gli articoli 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012;

considerato che è stata dichiarata dal Consiglio Federale una situazione particolare sulla base dell'art. 6 citato;

richiamati gli art. 19, 23 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

vista la necessità di contenere la propagazione del COVID-19 e di proteggere la salute dei pazienti vulnerabili e ad alto rischio di complicazioni;

previa consultazione con un gruppo di specialisti del settore,

emana la seguente Direttiva:

- Art. 1 ¹ E' proibito l'accesso alle Case per Anziani per visite ai residenti ed è vietato l'accesso agli spazi comuni (bar, mensa, ristorante, luogo di culto, ecc.).
- ² La Direzione sanitaria della Casa per Anziani ha facoltà di deroga al cpv 1 in casi eccezionali e in situazioni di assistenza di fine vita solo per visite limitate alla camera del residente, adottando le misure igieniche preventive appropriate.
- ³ L'accesso ai fornitori può esser autorizzato dalla Direzione sanitaria solo per consegne voluminose che necessitano il trasporto del materiale con muletti fino al luogo di deposito; è escluso l'accesso ai reparti di degenza.
- ⁴ Per quanto previsto al cpv 3, la Direzione sanitaria adotta le misure igieniche preventive necessarie.
- ⁵ La Direzione sanitaria della Casa per Anziani ha l'obbligo di garantire, prima dell'accesso all'Istituto, avvalendosi dell'ausilio dei civilisti, volontari o ricorrendo a risorse interne, il controllo dello stato di salute delle persone autorizzate ai sensi dei cpv 2 e 3 e di regolamentare l'accesso protocollando gli orari di entrata e d'uscita dall'Istituto.
- ⁶ L'attività sanitaria svolta negli ambulatori all'interno della Struttura Somatica Acuta può essere erogata garantendo la separazione tra i flussi dei pazienti ambulanti e i

pazienti degenti. Il Direttore sanitario ne supervisiona l'organizzazione. La non permanenza dei pazienti ambulantanti negli spazi comuni della Struttura Somatica Acuta è esclusa.

Art. 2 Sono sospese, fino a nuovo avviso, tutte le attività socializzanti di gruppo.

Art. 3 Il ricorso al personale volontario è sospeso.

Art. 4 ¹ I collaboratori che presentano tosse persistente e/o febbre $\geq 38.0^{\circ}$ C non possono lavorare e devono rimanere al proprio domicilio. Se il collaboratore avesse avuto contatto con pazienti o ospiti, viene raccomandato che venga valutato e sottoposto a striscio per COVID-19.

² In caso in infezione accertata da COVID-19, il collaboratore rientrerà dopo 48 ore dalla cessazione dei sintomi e almeno 10 giorni dopo l'inizio degli stessi. Lavorerà al rientro per 4 giorni con la mascherina chirurgica (una per turno).

³ In caso di striscio negativo al COVID-19, il collaboratore rientrerà dopo 24 ore dalla cessazione dei sintomi.

⁴ Gli operatori sanitari esposti a casi confermati positivi di COVID-19 (contatto professionale o privato) e che erano senza protezione adeguata al momento del contatto con un caso accertato, possono continuare a lavorare utilizzando sempre una mascherina chirurgica e applicando rigorosamente le misure di igiene; in caso di apparizione di sintomi sono allontanati dal lavoro e testati rapidamente.

Art. 5 La presente direttiva entra in vigore immediatamente, sostituisce la Direttiva del 6 marzo 2020 e resta in vigore fino a revoca da parte del Medico cantonale.

Art. 6 Comunicazione: Alla Direzione sanitaria e amministrativa delle strutture socio-sanitarie (case per anziani) tramite ADICASI

Il Medico cantonale

G. Meriani